



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53, sullo schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

**LA CONFERENZA UNIFICATA
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2005**

Repertorio Atti n. 879/eu del 15 settembre 2005.

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53 che prevede che i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge, sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 maggio 2005, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, e diramato in data 15 giugno 2005;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuta in data 1 luglio 2005, con la quale si è fatto presente che la delega per l'emanazione del provvedimento ha la scadenza del 17 ottobre 2005, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che in sede tecnica, il 12 luglio 2005, le Regioni hanno rilevato l'irricevibilità del decreto legislativo e hanno affermato l'esigenza di addivenire ad un percorso condiviso con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

RILEVATO che nella seduta della Conferenza unificata del 14 luglio 2005, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, con parere difforme delle Regioni Veneto, Lombardia e Molise, hanno chiesto il ritiro dello schema del decreto e che in quella sede è stato convocato un tavolo politico-tecnico, al fine di approfondire la questione in argomento;

CONSIDERATO, altresì, che nella seduta del tavolo politico – tecnico che si è tenuto il 21 luglio 2005, il Ministero dell'istruzione ha depositato una proposta di Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla realizzazione del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, diramata in pari data;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nella seduta del tavolo tecnico – politico del giorno 27 luglio 2005, le Regioni e l’UPI hanno specificato le questioni ritenute importanti dal coordinamento regionale;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza unificata del 28 luglio 2005, le Regioni hanno chiesto il rinvio del punto in esame alla seduta straordinaria della Conferenza unificata del 15 settembre 2005, con l’istituzione di un tavolo politico – tecnico in seno alla Conferenza medesima, e che il Ministro dell’istruzione ha concordato che i tavoli di approfondimento avevano ad oggetto le seguenti questioni: modalità per il trasferimento delle risorse alle Regioni; ricognizione delle competenze statali e regionali; modalità per la definizione dei titoli e delle qualifiche professionali; modalità di attuazione del d.lgs 112/1998;

CONSIDERATO che nella seduta del tavolo politico – tecnico del 5 settembre 2005 le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso piena disponibilità al confronto istituzionale, ponendo alcune questioni ritenute irrinunciabili quali: i titoli di studio in uscita dai percorsi del II ciclo di istruzione e delle figure professionali; la norma transitoria di passaggio dall’attuale sistema al nuovo; l’individuazione di procedure e criteri, di luoghi istituzionali e di tempi definiti per assegnare le risorse finanziarie; la definizione delle quote di orario obbligatorie spettanti alle Regioni ed alle Istituzioni scolastiche; la definizione delle risorse umane e finanziarie per garantire l’esercizio delle competenze fissate dal riformato Titolo V della Costituzione, e che si è convenuto di individuare in successivi tavoli tecnici, le modalità di percorso di attuazione del decreto;

CONSIDERATO che nella seduta del tavolo tecnico del 7 settembre 2005 il coordinamento delle Regioni ha depositato un documento con emendamenti al decreto legislativo, relativo alle questioni già esaminate in sede politica;

VISTE le note pervenute il 9 e il 12 settembre 2005, da parte del Ministero dell’istruzione, diramate in pari data, con cui il citato Ministero ha trasmesso le proposte di riformulazione degli emendamenti, contenuti nel documento delle Regioni consegnato nell’incontro del 7 settembre 2005;

CONSIDERATO che nella seduta del tavolo tecnico del 13 settembre 2005: le Regioni hanno depositato un documento di osservazioni alle note del Ministero dell’istruzione del 9 e 12 settembre 2005, con il quale hanno valutato non soddisfacenti le proposte ivi contenute; l’ANCI ha depositato un documento con il quale ha messo in risalto le aree di criticità del decreto legislativo in argomento, riguardanti i Comuni; l’UPI ha evidenziato che è mancata una concertazione con le Province, durante la fase della redazione del medesimo decreto;

RILEVATO che nella seduta del tavolo politico del 14 settembre 2005 sono stati esaminati gli emendamenti agli artt. 27 e 28 dello schema in esame, relativamente a quanto emerso nei precedenti tavoli tecnici, e che:

- l’Assessore della Regione Lazio, quale coordinatore della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni, ha sollevato alcuni profili di criticità sull’impianto complessivo del decreto rinviando le determinazioni finali alla Conferenza delle Regioni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha condiviso l'impostazione espressa dalle Regioni circa i profili di criticità del decreto legislativo;
- gli Assessori delle Regioni Lombardia e Veneto hanno espresso un parere favorevole;

VISTO il documento del 15 settembre 2005 del Ministero dell'istruzione, con il quale, facendo seguito alla riunione svoltasi il 14 settembre 2005, il citato Ministero conferma la disponibilità ad inserire nello schema di decreto legislativo l'emendamento **allegato sub A**), concernente la modifica degli articoli 27 e 28, diramato nella seduta odierna di questa Conferenza;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- **l'assessore della Regione Lazio Coordinatore degli Assessori regionali** dà atto del percorso istituzionale intrapreso dal Ministero dell'istruzione che, assieme ai citati miglioramenti, ha consentito al Coordinamento medesimo di proporre ai Presidenti di modificare l'originaria proposta di ritiro del decreto in esame nell'espressione di un parere, seppur negativo; propone altresì un emendamento al testo di cui all'Allegato sub A), sostituendo nell'art. 27, comma 3-bis, le parole "il MIUR non promuoverà", con le parole "non si promuoveranno";
- **la maggioranza delle Regioni**, esprime parere negativo, secondo le motivazioni di cui al documento **sub B**), pur apprezzando la riapertura del confronto politico e tecnico con il Governo che ha consentito di rinviare a non prima dell'anno scolastico 2007/2008 l'entrata in vigore dell'intero sistema del secondo ciclo, nonché di non procedere all'avvio della sperimentazione; in particolare evidenzia la preoccupazione sull'impianto dualistico del sistema educativo che ritiene non garantisca la pari dignità dei percorsi di istruzione e formazione, nonché l'effettiva copertura finanziaria del sistema regionale;
- **le Regioni Lombardia, Veneto, Molise e Sicilia**, nello specificare di aver apprezzato l'avvenuta riapertura del confronto politico-istituzionale, esprimono parere favorevole sull'articolato del decreto e sulle modifiche emendative proposte dal Ministero dell'istruzione, che hanno delineato le condizioni di processo per l'attuazione dei nuovi ordinamenti nel rispetto delle competenze regionali; le citate Regioni sottolineano, altresì, nel corso dell'odierna seduta, di valutare negativamente il rinvio della data di partenza sia della sperimentazione che della riforma, atteso che, in alcune delle citate Regioni, molti istituti hanno manifestato la volontà di voler sperimentare la riforma;
- **il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, dopo aver dato lettura del documento di cui all'Allegato sub B), manifesta l'apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi, poiché evidenzia che si è addivenuti ad un percorso nuovo, e specifica, al contempo, che la maggioranza delle Regioni considera molto positivamente due questioni:
 - che non si proceda nell'anno scolastico 2006/2007 all'avvio della riforma, ma che quest'ultima abbia inizio nell'anno 2007/2008, in quanto non condividono nella sostanza l'impianto della riforma;
 - che non si addivenga ad un'immediata sperimentazione, pur rispettando ed essendo convinti sostenitori dell'autonomia scolastica;
- **Il rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia** osserva che la disponibilità del Governo si è evidenziata solo nel corso di questi ultimi mesi;
- **l'ANCI** dichiara di aver preso atto dell'avvio del confronto, che se fosse stato preventivo avrebbe consentito di ottenere risultati maggiori in una forma probabilmente condivisa, e specifica al contempo che le modifiche proposte non sciolgono comunque i nodi centrali dell'attuabilità della



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

riforma, con particolare riferimento ai *campus*, all'educazione degli adulti, alla questione delle risorse ed alla proroga della sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto e non consentono pertanto l'espressione di un parere favorevole; ribadisce l'importanza dell'accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione di alcune proposte di modifica, e deposita, quindi, un documento che esprime il parere negativo di cui all'**Allegato sub C**);

- **il Sindaco del Comune di Rovigo** dichiara di voler assumere una posizione differenziata, fermo restando il parere dell'ANCI in precedenza enunciato, e manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero dell'istruzione, per il metodo del confronto e della concertazione che si è adottato; osserva al contempo che l'emendamento presentato nella seduta odierna di questa Conferenza, recepisce istanze portate avanti dalle Autonomie locali e in particolare dall'ANCI, quali ad esempio l'autonomia scolastica, ed esprime pertanto una condivisione per il provvedimento in esame;

- **il Sindaco del Comune di Viterbo** dichiara che il mantenimento di un parere negativo o non positivo, non tiene conto dei passi avanti fatti e di quelli che si intendono fare, sottolineando di non valutare positivamente il differimento dell'avvio della riforma all'anno scolastico 2007/2008;

- **l'UPI**, nel prendere atto dell'avvio, nell'ultima fase, di un confronto concertativo con il Governo, che ha prodotto alcuni elementi migliorativi al testo del decreto, relativi agli artt. 27 e 28, rileva la permanenza degli aspetti critici rispetto all'impianto complessivo in quanto ritiene che lo schema in esame non garantisca l'unitarietà del sistema nelle sue articolazioni territoriali e lo ritiene carente di una analisi delle condizioni di fattibilità e di un quadro economico complessivo; il rappresentante dell'UPI concorda sul rinvio dell'avvio della riforma al 2007/2008 e delle sperimentazioni e pertanto rappresenta che l'UPI non ritiene di esprimere un parere favorevole, e consegna il documento di cui all'**allegato sub D**), nel quale è espresso il parere negativo;

- **l'UNCHEM**, si associa alle posizioni dell'ANCI e dell'UPI ed esprime altresì apprezzamento per l'impegno del Governo nel tentativo di arrivare ad una soluzione condivisa;

RILEVATO che il Ministro dell'istruzione, università e ricerca nel corso della seduta odierna, nel ringraziare per gli apprezzamenti, sottolinea che pur partendo da un decreto puramente ordinamentale è stata accolta l'indicazione delle Regioni ed Autonomie locali di individuare un percorso condiviso per l'attivazione della riforma, e chiede una calendarizzazione dei tavoli di lavoro con le Regioni e le Autonomie;

RILEVATO, altresì, che il Ministro dell'istruzione accetta la proposta di emendamento sostituendo nell'art. 27, comma 3-bis, le parole "*il MIUR non promuoverà*", con le parole "*non si promuoveranno*";

RILEVATO che il Presidente di questa Conferenza ha osservato che il presente parere comprenda oltre ai documenti consegnati, quanto emerso dall'odierna seduta;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sul decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

EMENDAMENTO

- Gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 27

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

- a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto legislativo, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II.
- c) l'incremento, fino al 20%, della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3..

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:

- a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

- c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il

3-bis - Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007/2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, il MIUR non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole.

4. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, ~~per l'anno scolastico 2006/2007~~ e fino alla messa a regime del sistema dei licei, ~~decorrente dall'anno scolastico 2010/2011~~, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

5. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

6. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono rilasciati esclusivamente dalle Regioni e province autonome. Fino a tale momento le istituzioni scolastiche possono rilasciare le qualifiche dei percorsi di istruzione professionale di Stato.

7. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 28

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006/2007, e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento di cui alla presente lettera è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, in quanto le relative funzioni non siano già attribuite.

All. Sub. B

15/9/05
consegnato in
seduta

R. Corpiuso



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LE
NORME GENERALI ED I LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI RELATIVI AL
SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53**

Punto 1) Odg. Conferenza Unificata


La Conferenza delle Regioni a maggioranza esprime parere fermamente negativo sull'impianto complessivo e sul testo del decreto di riforma del secondo ciclo per le motivazioni già esposte nel documento consegnato nella seduta del 14 luglio 2005, anche in considerazione dello stato di incertezza e di disorientamento in cui versa il sistema scolastico italiano. In particolare, ribadisce fondata preoccupazione per un impianto sostanzialmente dualistico del sistema educativo che non garantisce la pari dignità dei percorsi di istruzione e formazione, nonché per la non previsione di una effettiva copertura finanziaria del sistema regionale.

La Conferenza delle Regioni apprezza, comunque, la scelta del Governo di accogliere la richiesta di riaprire il confronto politico istituzionale e tecnico con le Regioni e di rinviare a non prima dell'anno scolastico 2007-2008 l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dell'intero sistema del secondo ciclo, nonché di non procedere da parte del Miur e in qualunque altra forma all'avvio della sperimentazione del nuovo ordinamento nelle scuole prima dell'avvio della riforma.

Ciò consentirà alle Regioni di continuare un lavoro di merito per modificare l'impianto non condiviso.

Le Regioni Lombardia, Veneto, Sicilia e Molise, apprezzando anch'esse l'avvenuta riapertura del confronto politico istituzionale, esprimono parere favorevole sull'articolato del decreto e sulle modifiche emendative proposte dal MIUR che delineano le condizioni di processo per l'attuazione dei nuovi ordinamenti nel rispetto delle competenze regionali. Per tali ragioni le suddette Regioni valutano negativamente il rinvio della data di partenza sia della sperimentazione che della riforma.

Roma, 15 settembre 2005



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

All. SUB. C

15/9/05
consiglio in
secolo
P. C...

Conferenza Unificata straordinaria del 15 settembre 2005

Parere Anci su

“Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della L. 28/3/ 2003, n. 53”.

In più di un'occasione l'Anci ha rilevato la non condivisione delle modalità con cui sono stati condotti i rapporti tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali nella predisposizione dei decreti di attuazione della delega contenuta nell'art. 1, c. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nel caso poi del decreto in esame, la consultazione preliminare dell'Anci sullo schema da sottoporre alla prima deliberazione del Consiglio dei Ministri è addirittura mancata, nonostante gli aspetti di indiscutibile ricaduta sulle attività e, soprattutto, sui bilanci comunali.

Mentre invece l'elaborazione dei contenuti del decreto legislativo richiedeva necessariamente, nella fase preparatoria della proposta, il pieno coinvolgimento e l'apporto dei soggetti pubblici, diversi dallo Stato, che costituiscono la Repubblica, e cioè le Regioni e le Autonomie locali, chiamate dall'ordinamento a provvedere alla regolazione, programmazione e gestione del sistema educativo di istruzione;

Considerato

Che la legge di delega trova il suo presupposto nell'esigenza di definire le norme generali sull'istruzione e quelle sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, in conseguenza delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione;

Che il decreto, nel testo proposto, appare incerto nei contenuti e nelle prospettive, nei ruoli e nelle risorse, soprattutto nel suo impianto, costruito con modalità troppo lontane e distanti dalle dimensioni di una reale intesa;

Che, in termini di copertura finanziaria, si registra:

- l'inadeguatezza dell'onere complessivo indicato nella norma finanziaria contenuta nello schema proposto (art.30), il quale, tra l'altro trova copertura in quota parte della spesa autorizzata dall'art.1 , comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n.311, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3 della legge 28.03.03 n.53, da approvarsi previa intesa;

- una generale sottovalutazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche innovative (valga per tutti il richiamo all'espressione "senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato", contenuto nell'art. 1, comma 14, dello schema, relativo alla costituzione del centro polivalente denominato "campus"; la disposizione configura un modello potenzialmente a forte contenuto innovativo che prefigura necessariamente una rete di servizi aggiuntivi interni ed esterni, che non possono certo realizzarsi a costo zero);

L'Anci pertanto, preso atto che l'avvio – seppur tardivo – di un confronto che, malgrado la ristrettezza dei tempi, ha prodotto qualche passo in avanti, ritiene che le modifiche proposte non sciolgano i nodi centrali dell'attuabilità della riforma e pertanto esprime il proprio parere negativo.

A. C...

All. sub D

15/9/05
consiglio su
decreto
N. Corpiuso

Unione Province d'Italia



UPI

Parere Upi

“Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

Conferenza Unificata straordinaria del 15 settembre 2005

In più di un'occasione questa Unione ha rimarcato e stigmatizzato le modalità con cui sono stati condotti i rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nella predisposizione dei decreti di attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nel caso poi del decreto in esame, la consultazione preliminare dell'UPI sullo schema da sottoporre alla prima deliberazione del Consiglio dei Ministri è addirittura del tutto mancata, nonostante gli aspetti di indiscutibile ricaduta sulle attività e, soprattutto, sui bilanci delle Province.

L'elaborazione dei contenuti del decreto legislativo richiedeva necessariamente, nella fase preparatoria della proposta, il pieno coinvolgimento e l'apporto dei soggetti pubblici, diversi dallo Stato, che costituiscono la Repubblica, e cioè le Regioni, le Province e i Comuni, chiamati dall'ordinamento a provvedere alla regolazione, programmazione e gestione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Pur tenendo fermo il parere negativo in ordine ai contenuti di merito del decreto e al metodo seguito, le Province hanno comunque accolto la disponibilità recentemente espressa dal Governo in sede di Conferenza Unificata ad esaminare eventuali proposte emendative risultanti da tavoli di confronto tecnico-istituzionale attivati per verificare le condizioni di effettiva praticabilità del decreto, allo stato delle competenze definite dell'attuale quadro costituzionale e dalle funzioni del D.Lgs, n.112/98.

Al riguardo, ci preme riconoscere l'impegno del Governo che, nel corso di queste ultime riunioni ha mostrato una reale volontà di pervenire ad una condivisione complessiva del decreto in oggetto. In particolare, pur permanendo un giudizio complessivamente critico nel merito dello schema di decreto legislativo, si evidenzia tuttavia il raggiungimento di una condivisione in ordine ai percorsi definiti sugli aspetti organizzativi e gestionali per l'attuazione della riforma di cui all'art.27, la cui nuova formulazione proposta prevede procedure concertative che si auspica possano condurre a un'attuazione condivisa.

La definizione del contenuto del decreto delegato da parte del governo, laddove contiene elementi di inevitabile ricaduta diretta o indiretta su compiti e funzioni delle Autonomie Locali, non può in alcun modo prescindere da una precisa definizione delle modalità, delle procedure, delle fasi e dei tempi di attuazione e deve necessariamente affrontare con chiarezza, almeno nell'indicazione di metodo e di percorso, tutti i nodi relativi a tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e finanziari, indispensabili per la sua attuazione.

Le fasi attuative del decreto sul secondo ciclo investiranno inevitabilmente le Province per le responsabilità amministrative che l'ordinamento vigente

P. Conf.

attribuisce ad esse in materia di istruzione e – sia pure nelle differenti scelte operate dalle leggi delle diverse Regioni – di formazione professionale.

Non va infatti dimenticato che le Province - oltre alle tradizionali competenze sull'edilizia scolastica e su altri servizi strumentali e logistici per le scuole del secondo ciclo – sono divenute competenti, per effetto del processo di trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali (d.lgs. n. 112 del 1998, in gran parte attuato), sui piani di utilizzo degli edifici scolastici, sull'autorizzazione ad aprire nuovi indirizzi scolastici o a sopprimerli, attuando nel concreto i piani di offerta formativa regionali, sulla redazione dei piani di organizzazione delle rete scolastica a livello provinciale; esse inoltre gestiscono, in larga parte, per conferimento da parte delle Regioni, in via diretta o convenzionata, le risorse destinate alla formazione professionale.

Inoltre, la sussistenza delle necessarie condizioni tecnico ed economiche costituisce pregiudiziale assoluta per l'operatività delle disposizioni normative, e ancor più per quegli aspetti che ricadono direttamente su Regioni ed Autonomie Locali e soprattutto sulle Province.

Tali condizioni allo stato non sono ancora soddisfatte

Su queste premesse, l'Unione delle Province Italiane

Considerato

Che la legge di delega trova il suo presupposto nell'esigenza di definire le norme generali sull'istruzione e quelle sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, in conseguenza delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione;

Che il decreto proposto non garantisce la imprescindibile unitarietà del sistema e la necessaria articolazione dei ruoli che ne costituivano il richiamato presupposto costituzionale; permane infatti la separatezza tra i percorsi liceali (Capo II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Capo III), nonostante le affermazioni generali di pari dignità e di comuni finalità, contenute nell'art. 1, comma 5. Tra l'altro, in assenza di copertura finanziaria, l'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni, ove anche trovasse, per i soli percorsi di sperimentali di istruzione e formazione realizzati sulla base dell'Accordo Quadro del 19.06.03, le medesime fonti ed i medesimi valori di copertura delle annualità precedenti, sarebbe del tutto insufficiente per garantire un offerta alternativa a quella del sistema dei licei (meno dell'1%);

P. Corbelli

Che la liceizzazione in assenza di percorsi curricolari sufficientemente professionalizzanti rischia di rinviare al conseguimento del titolo universitario per l'effettiva spendibilità del titolo di studio;

Che, in particolare, per il sistema dell'istruzione, dalle specifiche funzioni regionali di programmazione e di indirizzo ex Dlgs n. 112/98, discende l'esigenza di articolare i livelli di governo sul territorio; la programmazione delle rete scolastica e le ovvie interconnessioni con la programmazione di tutta l'offerta formativa sul territorio, non possono che trovare nelle Province lo snodo essenziale, sul piano previsionale e gestionale, nonché della dislocazione delle necessarie risorse finanziarie.

Che una riforma così ambiziosamente innovativa nei contenuti, non può evidentemente risolversi in una mera e meccanica trasposizione di percorsi e indirizzi, sia pure sulla base di tabelle di confluenza, a meno di non risultarne totalmente svilita;

Che la riprogrammazione della rete scolastica necessita del concorso di più condizioni ed elementi di fattibilità, che fanno capo a soggetti diversi, titolari di competenze diverse e pertanto non può che risultare da un'azione concertata e, quanto meno articolata per fasi successive;

Che le Province, in conseguenza della proposta riforma ordinamentale, si troverebbero a gestire una fase di transizione nella quale convivranno istituti scolastici con ordinamenti differenti e a diversa conduzione, con prevedibili complesse problematiche di riorganizzazione, riaccorpamento o ridislocazione, nonché con diverse esigenze di funzionamento non demandabili a una volontaristica concertazione;

Che le previsioni contenute nell'art.1, comma 14 relative alla costituzione dei centri polivalenti denominati "Campus" nei quali i percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale alla trasformazione dei quali si provvede tramite decreti ministeriali, costituisce una deroga non comprensibile alla competenza, attualmente disciplinata dall'art. 139, comma 1, del d. lgs. n. 112 del 1998, delle Province per "l'istituzione, l'aggregazione, la fusione, la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione", nonché un'indebita invasione delle competenze esclusive delle Regioni in materia di Istruzione e Formazione professionale e delle loro funzioni di programmazione dell'offerta formativa.

Che, in termini di copertura finanziaria, si registra:

- l'inadeguatezza dell'onere complessivo indicato nella norma finanziaria contenuta nello schema proposto (art.30), il quale, tra l'altro trova copertura in quota parte della spesa autorizzata dall'art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n.311, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3 della legge 28.03.03 n.53, da approvarsi previa intesa;
- una generale sottovalutazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche innovative (valga per tutti il richiamo all'espressione "senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato", contenuto nell'art. 1, comma 14, dello schema, relativo alla costituzione del centro polivalente denominato "campus"; la disposizione configura un modello potenzialmente a forte contenuto innovativo che prefigura necessariamente una rete di servizi aggiuntivi interni ed esterni, che non possono certo realizzarsi a costo zero);
- la mancata indicazione delle quote destinate alla copertura degli oneri che in termini di edilizia scolastica, anche solo in riferimento alle trasformazioni strutturali potenzialmente connesse all'implementazione del sistema dei licei, ed al sistema della istruzione formazione professionale, tuttora assolutamente indefinito incideranno significativamente sui bilanci provinciali, a fronte di una legge n.23/96 insufficientemente finanziata per il passato e addirittura non finanziata per l'annualità corrente;

Che l'art.28 del testo proposto amplia a tre anni il periodo in cui viene esercitato tale diritto-dovere che il d.lgs. n. 76 del 2005 aveva già portato a due anni; le Province hanno calcolato (in occasione del dibattito sul citato d.lgs. n. 76) che l'elevazione di un anno del diritto-dovere comporta per esse una spesa aggiuntiva annua che, solo in termini di gestione, è pari a circa 12 milioni di euro spesa la cui copertura non è già stata prevista nel citato decreto, ma neppure è considerata nello schema proposto che invece si limita a coprire la mancata entrata delle tasse scolastiche.

Ritenuto

- che alla luce del quadro di riferimento definito dalla L. 53/2003 e dalla legge costituzionale n° 3/2001, è assolutamente indispensabile pervenire ad un quadro ordinamentale che tenga conto delle competenze di governo e di gestione ai vari livelli, e del ruolo delle Province quali enti di governo, raccordo e di gestione nel territorio, tra le Istituzioni scolastiche autonome, le Regioni e lo Stato, anche in virtù delle nuove competenze acquisite;
- che lo schema di riordino del secondo ciclo, nel testo sottoposto alla Conferenza Unificata per il parere :
 - non garantisce sufficientemente l'unitarietà del sistema nelle sue articolazioni territoriali;
 - è tuttora carente di una completa analisi delle condizioni strutturali di fattibilità;
 - non affronta ancora in maniera compiuta tutte le condizioni per un suo effettivo avvio;
 - è privo di un convincente quadro economico di supporto all'avvio, nonché del suo sostegno a regime;

L'Unione Province d'Italia rileva dunque la permanenza di aspetti critici rispetto all'impianto complessivo del decreto che non consentono l'espressione di un parere favorevole. Tuttavia, nell'esprimere il parere negativo, si prende atto positivamente dell'avvio – seppur con ritardo – di un confronto concertativo reale con il Governo che, malgrado la ristrettezza dei tempi, ha prodotto alcuni elementi migliorativi al testo del decreto, apportando su singole parti (art.27-28) modifiche con le quali, in parte, sono state recepite le richieste di Regioni ed Autonomie locali dirette a procedere attraverso percorsi concertati all'attuabilità della riforma.